

Novembre 2005

Gestione del bar e fisco

Ci sembra utile tornare sull'argomento *bar*, in quanto trattasi del "servizio" che con maggiore frequenza i circoli mettono a disposizione dei soci, e per il fatto che è forse l'argomento che nel passato è risultato più controverso nei rapporti con il fisco.

Ciò anche perché non sempre chi era chiamato a vigilare sul rispetto delle leggi, ha valutato correttamente la natura giuridica di questo tipo di associazione, il particolare trattamento, anche dal punto di vista fiscale, che il legislatore ha voluto loro assegnare ed infine, come vedremo, non ha ben compreso il significato della parola *spaccio*, aiutato in questo dal linguaggio comune che spesso cita lo *spaccio* (acquisto per asporto) per indicare il bar e cioè la somministrazione in loco.

Il mancato riconoscimento da parte dei militi della Guardia di Finanza delle facilitazioni fiscali previste per questo tipo di attività (per fortuna si tratta di casi limitati), ha portato parecchie commissioni tributarie a doversi pronunciare sull'argomento bar (in genere favorevoli al Circolo), ed infine, a seguito di iniziative degli uffici tributari compartimentali, a pronunce della commissione tributaria centrale e sentenze della Corte Suprema.

Per quanto concerne la Commissione Tributaria Centrale alla quale pervennero nella terza decade del novembre 1996 una decina di ricorsi dagli uffici finanziari avverso decisioni di commissioni tributarie che ritenevano la gestione di bar "non commerciali" e quindi favorevoli a strutture associative, li respinse confermando le decisioni assunte dalle commissioni tributarie di secondo grado (udienza del 22/11/1996, decisione n° 1430/97, pronunciata il 22/11/96).

Alla Commissione vennero in sostanza proposti due quesiti: la gestione del bar da parte di circoli culturali, sportivi ecc. è da considerarsi non commerciale? E ciò anche se tale gestione non è espressamente scritta nell'atto costitutivo o nello statuto del circolo?

Al primo quesito rispondeva positivamente sulla base dell' art. 2 del DPR n° 954 del 1982 ai fini IRPEG (oggi IRES) e dall'art 4, 4° comma dell'allora vigente DPR 633/72 ai fini IVA

La commissione, nel respingere la pretesa di "commerciabilità" degli uffici finanziari, si richiamava all'allora vigente legislazione citandola letteralmente nella motivazione: "dal complesso delle citate disposizioni riguardanti rispettivamente IRPEG e IVA, si evince che *gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, statuto o regolamento, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali*" (principio della c.d. circolarità dei soci – ndr).

Al secondo quesito rispondeva positivamente con la seguente motivazione: *nel Circolo e nei locali del Circolo si raccolgono i soci o gli associati per dialogare, contestare, programmare e realizzare in concreto le finalità dell'ente: la gestione del bar, all'interno del Circolo, costituisce un mezzo*

indispensabile per l'attività del Circolo, uno strumento di coagulo di idee, di attività e deve ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit, in funzione della attività istituzionale dell'ente stesso.

Due osservazioni di chi scrive: trattasi di giudizio di commissione tributaria composta da persone scelte per la loro competenza in materia ma anche, e questo non può che fare piacere, coerenti con i dettami della Costituzione Italiana e in particolare con il suo articolo 18.

Meno lineare e più complesso è stato l'approccio della Suprema Corte che inizialmente ha ritenuto fiscalmente rilevabile, almeno in certi casi, l'attività di bar (sentenze 13 gennaio 1999 n° 310 e 3 maggio 2002 n° 6340) assimilando il bar alla attività di somministrazione di pasti e allo "spaccio aziendale" per i quali era allora prevista, e lo è tuttora, la imponibilità fiscale sia ai fini IRPEG (oggi IRES) che ai fini IVA per successivamente smentire tale assunto a mezzo di nuova presa di posizione (sentenza 13 gennaio 2004 n° 280).

La sentenza n° 310/99 suscitò abbastanza clamore tanto che vi furono interrogazioni parlamentari per chiedere al Governo una circolare o un decreto per chiarire definitivamente la neutralità al fisco del servizio bar come più volte richiesto allo stesso dal Parlamento (interrogazioni parlamentari, parere della Commissione dei Trenta ecc.).

La risposta del Governo fu data dal Sottosegretario alle Finanze Fausto Vigevano che, dopo aver sottolineato che le prime due sentenze richiamate si riferivano ad avvenimenti anteriori al 1999, con l'emanazione del D.Lgs. 4/12/97 n° 460 il problema poteva dirsi risolto in quanto questi conteneva una chiara esclusione dal fisco dell'attività di bar gestito da strutture associative ricomprese fra gli enti riconosciuti quali assistenziali dal Ministero dell'Interno.

Successivamente la Corte di Cassazione – sezione tributaria – è, come abbiamo detto, intervenuta di nuovo sull'argomento (sentenza n° 280/2004).

Nella suddetta sentenza la Suprema Corte, dopo aver sottolineato che la gestione del bar (dove gli alimenti e bevande vengono somministrati, ovvero consumati) non può essere parificata alla gestione di spacci (nei quali alimenti, bevande e altri generi quali vestiario ecc. vengono consumati altrove e non certo somministrati in loco), mense, ristoranti pizzerie eccetera per le quali è effettivamente prevista la commercialità delle prestazioni ai sensi dell'art. 4°, 5° comma del DPR 633/72, ma alla gestione di bar va applicato il quarto comma del suddetto articolo che invece esclude che il bar possa ritenersi una attività commerciale soggetta ad IVA.

Sul surplus della spesa di consumazione rispetto al costo pagato dal circolo, la Suprema Corte escludeva l'intento speculativo in quanto considerato un contributo aggiuntivo destinato al buon funzionamento delle strutture e delle attività del circolo e dunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Suprema Corte ha ritenuto infine che con l'analogia contenuta nell'articolo 148, comma 3, del DPR 917/86 (TUIR) la gestione di bar è esclusa anche dall'imposizione diretta.

Per quanto concerne le motivazioni per cui il bar va considerato attività istituzionale, la Suprema Corte ha adottato pressoché le medesime motivazioni della Commissione Tributaria Centrale riportate nel presente articolo.

In conclusione il sottoscritto ritiene che, per i contenuti degli articoli di legge citati (che non hanno subito modifiche se non la precisazione – comma 5 dell'art. 148 TUIR – che il servizio bar è attività

non soggetta), e in coerenza con le decisioni della Commissione Tributaria Centrale e della sentenza della Corte di Cassazione, la gestione del bar non possa essere considerata commerciale né ai fini IVA né ai fini IRES purchè si tengano presenti alcune condizioni:

- il circolo (sportivo, culturale ricreativo, ecc.) deve essere affiliato ad associazione nazionale riconosciuta quale assistenziale dal Ministero dell'Interno (ACLI, ARCI, ACSI, AICS, ENDAS ecc. e dal 2004 anche FIB);
- lo statuto che lo disciplina deve essere in completa sintonia con le clausole di cui all'art. 148, comma 8, del TUIR (democraticità, mancanza di scopo di lucro ecc.). A questo proposito si ricorda che la FIB ha trasmesso, ed è a disposizione delle proprie strutture associative, un esempio di statuto contenente tutte le clausole previste dalla normativa vigente comprese quelle dettate dalla legge 128/2004, necessarie per il riconoscimento ai fini sportivi e per le altre facilitazioni tributarie previste dalla normativa vigente (compensi ad allenatori, arbitri ecc.; utilizzo di impianti pubblici, pubblicità e sponsorizzazioni ecc.);
- il Circolo abbia chiesto ed ottenuta l'autorizzazione dal Comune di competenza;
- la gestione del bar deve essere esercitata direttamente dai Circoli (cioè le fatture devono essere intestate al circolo, idem gli ordinativi di derrate ecc.);
- l'accesso alla somministrazione deve essere riservato ai soci, deve trattarsi solo generi classici dei bar e non deve sconfinare in altri tipi di attività quali ristorante, pizzeria ecc.;
- l'attività di somministrazione deve essere complementare alla attività istituzionale nel senso che deve essere fatta per facilitare la permanenza nella sede nelle migliori condizioni possibili, che sia di ausilio e di sostegno durante l'attività sportiva o ricreativa, ecc.

Chi scrive ritiene che se il Circolo si atterrà strettamente a queste indicazioni e soprattutto realizzerà quanto contenuto nello Statuto sociale, nulla avrà da temere.

Umberto Millepiedi